



COMUNE di

Prov. di Frosinone

**REGOLAMENTO PER L'ADESIONE ALLA PRATICA DEL
COMPOSTAGGIO DOMESTICO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Approvato con Delibera di Consiglio dell'Unione Cinquecittà n° 2 del 6 Giugno 2022

Sommario

Articolo 1 – Principi.....	2
Articolo 2 – Oggetto del Regolamento	2
Articolo 3 – Soggetti interessati.....	2
Articolo 4 – Benefici.....	2
Articolo 5 – Agevolazioni.....	2
Articolo 6 – Materiali compostabili.....	3
Articolo 7 – Materiali da non introdurre nel composto	3
Articolo 8 – Modalità di trattamento degli scarti da compostare.....	3
Articolo 9 – Compostiere.....	3
Articolo 10 – Modalità di adesione al compostaggio e di cessazione	4
Articolo 11 – Modalità di richiesta e ritiro della compostiera	4
Articolo 12 – Verifiche	4
Articolo 13 – Modifiche al presente regolamento	5
Articolo 14 – Norme transitorie e finali.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 15 – Allegati e schema di convenzione	5

Articolo 1 – Principi

Tutti i cittadini sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati. A questo fine l'Unione Cinquecittà promuove l'introduzione del compostaggio domestico per la riduzione dei rifiuti organici, incentivando tale pratica e fornendo, nei limiti delle disponibilità, in comodato d'uso gratuito apposite compostiere. Il presente regolamento si estende anche a coloro che già hanno in possesso una compostiera.

Il compostaggio è parte integrante di un insieme di iniziative legate al corretto espletamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e più in generale volte alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio.

Il compostaggio domestico può svolgere una rilevante azione ai fini di incrementare la fertilità dei terreni di orti e/o giardini utilizzando sostanze che abitualmente vanno ad incrementare la massa complessiva dei rifiuti, operando quindi un doppio risparmio, sia collettivo che personale per chi lo pratica.

Articolo 2 – Oggetto del Regolamento

Le norme contenute in questo regolamento riguardano:

- le modalità di realizzazione di un razionale impianto di compostaggio domestico;
- i tempi e i modi per aderire all'iniziativa promossa dall'Unione Cinquecittà
- le modalità per la distribuzione, nei limiti delle disponibilità, di una compostiera ai residenti;
- i benefici ed i vantaggi derivanti dalla pratica del compostaggio domestico; o le agevolazioni per gli aderenti alla pratica del compostaggio domestico;
- gli obblighi degli aderenti alla pratica del compostaggio domestico;
- coloro che già hanno in possesso una compostiera.

Articolo 3 – Soggetti interessati

Soggetti destinatari delle norme del presente regolamento sono tutti i cittadini dei Comuni aderenti all'Unione Cinquecittà in regola con il pagamento TARI, i quali possono fare richiesta, nonché coloro che già hanno in possesso una compostiera che si impegnano a non conferire al circuito di raccolta Comunale (porta a porta, centro di raccolta comunale, ecc.) i rifiuti organici provenienti dalla cucina e/o dalle attività di giardinaggio, secondo le indicazioni riportate negli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del presente regolamento. Tali scarti devono provenire dal normale uso familiare e non da attività produttive, aziende agricole, artigianali o commerciali per le quali si rimanda alla normativa vigente. L'adesione al progetto da parte del singolo cittadino è volontaria ed è subordinata alla totale accettazione del presente regolamento secondo lo schema di convenzione di cui all'articolo 15.

Articolo 4 – Benefici

Il soggetto che aderisce al compostaggio domestico può usufruire in comodato d'uso gratuito, nei limiti delle disponibilità, di una compostiera domestica.

Il vantaggio principale del compostaggio domestico è costituito dall'ottenimento, in casa e a costo zero, di un prodotto di altissimo valore fertilizzante, fino al doppio del potere nutritivo dei prodotti chimici in commercio. Il compost è in grado di rendere autosufficiente il terreno dal punto di vista nutritivo e arricchirlo in maniera del tutto naturale.

La comunità intera beneficia dell'attività di compostaggio domestico per la riduzione dei costi e delle emissioni nocive legate alla raccolta, al trasporto e alla lavorazione del rifiuto umido.

Articolo 5 – Agevolazioni

Le utenze che di fatto conducono in maniera continuativa l'attività di compostaggio domestico hanno diritto ad una riduzione in percentuale sulla TARI, la cui riduzione è menzionata all'art.XX del "Regolamento per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale (Inc): Disciplina della Tassa sui Rifiuti (Tari)" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. Xx del

Lo sconto percentuale sulla TARI sarà effettuato di anno in anno previa verifica a campione da parte del personale appositamente incaricato dal Comune che accerterà l'attività effettivamente svolta da parte delle utenze.

Nel caso in cui durante la fase di verifica venga accertato il mancato utilizzo della compostiera da parte dell'utenza richiedente, ne verrà revocata la concessione in comodato gratuito e l'utenza dovrà riconsegnare la compostiera presso le strutture comunali. Allo stesso modo nel caso in cui venga accertata la mancata attivazione dell'attività di compostaggio l'utente non avrà diritto allo sconto percentuale sulla TARI.

Le utenze che vengono iscritte nell'elenco comunale dei nuclei familiari che di fatto fanno compostaggio domestico devono comunicare immediatamente l'eventuale cessazione dell'attività di compostaggio.

Articolo 6 – Materiali compostabili

Sono materiali compostabili:

- gli scarti di cucina: frutta e verdura, pane e pasta, gusci d'uova e residui vegetali in genere;
- gli scarti provenienti dal giardino: foglie, trucioli di legno, rametti, potature, fiori recisi, sfalci d'erba (è consigliabile non introdurre erba ancora verde ma lasciarla prima seccare).

2. Sono materiali compostabili solo in modica quantità in quanto possono contenere degli antifermanti oppure possono inibire l'azione dei lombrichi, organismi indispensabile allo svolgimento del processo:

- bucce di agrumi, fondi di caffè, filtri di tè, cenere.

3. Sono materiali compostabili ma vanno mescolati e distribuiti in modo uniforme poiché nel processo di decomposizione possono attirare insetti e ratti o altri animali superiori non funzionali al compostaggio:

- gli scarti di cibo troppo ricchi di proteine come carne, pesce, formaggi e salumi.

Articolo 7 – Materiali da non introdurre nel composto

E' vietato introdurre nel composto i seguenti materiali:

- carta e cartone, vetri, metalli, oggetti in gomma e plastica, medicinali scaduti, pile (avviare alla raccolta differenziata), antiparassitari, scarti di legname trattati con prodotti chimici.
- Qualunque altro scarto che non sia citato negli articoli 6 e 7, che possa contenere residui chimici o fisici non riconducibili a materiale organico biodegradabile.

Articolo 8 – Modalità di trattamento degli scarti da compostare

E' obbligatorio ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti vegetali da compostare e mescolare le diverse componenti al fine di ridurre i tempi di compostaggio e di rendere il composto più omogeneo. Se non è possibile distribuire in modo uniforme le diverse componenti è indispensabile mescolare il composto almeno una volta durante il processo.

Il processo di compostaggio, per svilupparsi correttamente, ha bisogno di ossigeno, umidità, ed un giusto rapporto tra la componente fibrosa, che contiene carbonio, e quella proteica che contiene azoto. Quando la prima è eccessiva (troppa ramaglia o segatura di legno) il processo stenta ad avviarsi ed è molto lungo, quando la seconda è preponderante, si sviluppa in fretta ma forma poco humus.

Articolo 9 – Compostiere

Per l'attuazione del processo di compostaggio normalmente non sono indispensabili attrezzature particolari. Per agevolare la pratica del compostaggio l'Unione Cinquecittà tramite il Comune didistribuisce, nei limiti delle disponibilità e secondo l'ordine di arrivo delle richieste, ai cittadini che ne fanno istanza secondo le modalità previste negli articoli 10, 11, 12 e 13 un contenitore apposito, detto compostiera.

E' obbligatorio, con qualsiasi sistema adottato mantenere il composto a diretto contatto del terreno, al fine di consentire il passaggio di microrganismi, lombrichi ed insetti responsabili del corretto sviluppo di tutto il processo e di evitare l'accumulo di percolato.

Il cittadino che effettua il compostaggio, deve sempre tenere presenti le norme di igiene e può essere sottoposto a controlli periodici da parte delle autorità competenti comunali, provinciali e sanitarie.

Articolo 10 – Modalità di adesione al compostaggio e di cessazione

I CONTRIBUENTI interessati ad aderire al compostaggio domestico devono presentare apposita domanda, esclusivamente mediante il Modello A, allegato al presente disciplinare, che va compilato in ogni sua parte dalla persona fisica contribuente TARI.

Articolo 11 – Modalità di richiesta e ritiro della compostiera

La compostiera viene concessa al cittadino residente, in affidamento a tempo indeterminato dietro presentazione di apposita richiesta. La compostiera rimane di proprietà dell'Unione Cinquecittà che può revocarne l'affidamento in qualunque momento con apposita determinazione di servizio per cause inerenti un uso errato o non conforme oppure riconducibili alla cattiva gestione e manutenzione della stessa accertate con sopralluogo degli organi competenti.

Nel caso in cui le domande siano superiori al numero massimo ammissibile stabilito dall'Amministrazione, verrà stilata una graduatoria sulla base dei seguenti criteri in ordine di importanza: a) data di acquisizione al protocollo comunale; b) numero componenti nucleo familiare; c) presenza annuale/stagionale; d) altre considerazioni di opportunità a discrezione dell'Amministrazione Comunale. Potranno essere ammesse le richieste se l'abitazione del richiedente possiede i seguenti

requisiti:

- Non potranno essere ammesse le richieste se l'abitazione del richiedente possiede una superficie scoperta inferiore ai 25mq.
- L'ubicazione della compostiera non deve essere superiore a 100 ml. dall'abitazione.
- Dal confine di altre proprietà o strada a ml. 3.
- L'ubicazione deve essere su terreni privati o in disponibilità
- Il luogo ove deve avvenire il compostaggio deve essere ben definito e verificabile
- Il compost deve essere utilizzato su terreni privati o in disponibilità
- in caso di condominio l'area individuata deve essere approvata da consiglio condominiale.
- Per le aree in comproprietà occorre che vi sia l'accordo di tutti i proprietari del terreno .

Articolo 12 – Verifiche

L'Unione Cinquecittà o il personale del Comune di residenza può disporre di effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso, presso coloro che aderiscono al progetto, le verifiche necessarie al fine di valutare la corretta applicazione del presente Regolamento.

Il richiedente è tenuto e si impegna a non causare molestie al vicinato con l'attività di compostaggio domestico e solleva l'Unione Cinquecittà e il Comune da responsabilità in caso di eventuali

contenziosi tra confinanti.

L'Amministrazione collabora inoltre con l'attività di ispezione degli organi competenti provinciali e sanitari secondo le norme vigenti. Nel caso in cui i cittadini si rifiutassero di sottoporsi a tali verifiche o risultassero inadempienti l'Amministrazione dispone il ritiro della compostiera e la decadenza delle agevolazioni tariffarie TARI.

Nel caso di sparizione, occultamento, rottura o distruzione dovuta a imperizia o a cattivo utilizzo della compostiera, l'Ufficio di Polizia Municipale può, avendone comprovato e descritto le cause, imporre all'affidatario il pagamento di una somma pari ad € 100,00 tramite versamento sul C/C postale dell'Unione Cinquecittà. I costi di smaltimento del rottame sono a carico dell'affidatario.

Articolo 13 – Modifiche al presente regolamento

L'Unione Cinquecittà si riserva la facoltà di aggiornare e modificare il presente regolamento, in base a sopraggiunte variazioni e alle necessità di raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di ottimizzazione della gestione del servizio ;

Articolo 14 – Allegati e schema di convenzione

1. Modello A : richiesta di adesione al compostaggio domestico;
2. Modello B : richiesta di cessazione della pratica del compostaggio domestico;
3. SCHEMA DI CONVENZIONE per l'adesione volontaria alla pratica del compostaggio domestico.